



Al Settore Sistemi Informativi e Pianificazione  
del Territorio  
c.a. Arch. Marco CARLETTI

E p.c. a

Ministero della Cultura  
Segretariato Regionale per la Toscana  
c.a. Arch. Fabrizio BORELLI

**Oggetto: Comune di Barberino Tavarnelle (FI).** Progetto di realizzazione di nuovo edificio artigianale e tettoia e contestuale variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 35 della LR 65/2014 – Convocazione della conferenza dei servizi e contestuale Avvio del procedimento di VAS – Soc. 3 ELLE srl – Contributo tecnico

In risposta alla richiesta pervenuta con Prot. 0435074 Data 09/11/2021 occorre evidenziare che dalla documentazione allegata non si evince con precisione l'area che verrà interessata dalla nuova edificazione, ad ogni buon conto si ritiene che buona parte di questa potrebbe essere interessata dalla presenza di Bene Paesaggistico per la tutela *ope legis* di cui all'art. 142, c.1, lett. c).

In riferimento alla sussistenza e consistenza del Bene Paesaggistico occorre premettere che:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, c. 3 della Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR approvato con DCR 37 del 27/3/2015, la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art. 142, c.1, lett. c) ha valore meramente ricognitivo e occorre pertanto far riferimento ai requisiti di cui all'Elaborato 7B, art. 4, al fine di determinare la presenza di vincolo;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, c. 5 della Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all'Elaborato 8B, restano ferme, ai sensi del comma 3 dell'art. 142, le esclusioni di cui all'elenco approvato con DCR 1986 n.95.

La Deliberazione CR 95/1986 è stata approvata dalla Regione Toscana in applicazione di quanto disposto dall'art. 1/quarter della L. 8 agosto 1985, n. 431 che autorizzava la Regione ad individuare con un apposito elenco quali dei "corsi d'acqua" pubblici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, potevano, per la loro irrilevanza paesaggistica, essere esclusi, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico stesso. Dal combinato disposto dell'art. 1/quarter della L. 431/1985 e dell'art. 1 del citato Regio Decreto ne deriva che i "corsi d'acqua" escludibili in tutto o in parte dal vincolo paesaggistico, per irrilevanza paesaggistica, sono: "tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in



relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse"

Nel caso specifico l'intervento sembra ricadere in prossimità del corpo idrico denominato in CTR Torrente Drove.

Tale Torrente è contenuto nell'Allegato L "Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti tramite CTR" del PIT/PPR unitamente ai torrenti Drove di Cinciano e Drove di Tattera.

Dalla DCR 95/86 risultano le seguenti esclusioni dal vincolo:

Nella provincia di <b>Firenze</b>	Nella Provincia di <b>Siena</b>
N. elenco/ordine <b>316</b> Denominazione elenco: <b><u>Torrente Drove di Tattera</u></b> Denomin. Cart. <b>Drove di Cinciano</b> Lim. di valle: inizio coincidenza confine prov. FI-SI (secondo tratto) Lim. Monte: origine Tipo di svincolo Note: V.55 SI	N. elenco/ordine <b>55</b> Denominazione elenco: <b><u>Torrente Drove di Tattera</u></b> Denomin. Cart. Lim. di valle: sbocco in 54 Lim. Monte: origine Tipo di svincolo: Totale

Pertanto dalla lettura delle esclusioni operate dalla DCR sembra emergere che:

- nella provincia di Firenze, il Torrente denominato Drove di Tattera, contraddistinto da n. ordine 316, era denominato nella cartografia di riferimento dell'epoca come Torrente Drove di Cinciano e lungo il suo corso, coincide per due tratti con il confine tra la Provincia di Firenze e quella di Siena; l'inizio della coincidenza del secondo tratto con detto confine, costituisce il limite di valle dello "svincolo" operato dalla delibera.

- nella Provincia di Siena, il Torrente denominato Drove di Tattera contraddistinto da n. ordine 55, risulta svincolato dalla sua origine fino allo sbocco nel Torrente Staggia, quest'ultimo fa confluire le acque di entrambi i Torrenti nel Fiume Elsa.

Di conseguenza, sebbene dalla rappresentazione cartografica riportata negli elaborati del PIT-PPR, l'areale di vincolo non collimi perfettamente con la lettura delle esclusioni operate dalla DCR del 1986, richiamando quanto sopra precisato in merito al valore puramente ricognitivo di detta cartografia, sembra riscontrarsi la presenza del vincolo esclusivamente nella Provincia di Firenze, nel tratto sopra specificato del Torrente Drove di Tattera.

Inoltre, dalla toponomastica attuale della CTR, il tratto di corpo idrico ricompreso tra il Torrente Staggia e la confluenza del Drove di Cinciano con il Drove di Tattera, è denominato Torrente Drove incluso, come già detto, nell'Allegato L e privo di esclusioni da parte della DCR del 1986.



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

*Direzione Urbanistica*

**Settore tutela, riqualificazione  
e valorizzazione del paesaggio**

A conclusione di tale disamina si evidenzia che quanto sopra descritto trova riscontro nella stessa cartografia di Piano Strutturale presente tra gli elaborati allegati alla pratica in oggetto.

Si trasmette tale nota anche agli uffici del Segretariato Regionale del MIC al fine di condividere l'interpretazione proposta in merito alla sussistenza del vincolo parziale relativamente al Torrente Drove di Tattera nel territorio della Provincia di Firenze.

Il Settore resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento,

cordialmente,

Il Responsabile del Settore  
Arch. Domenico Bartolo Scrascia

AOOGRT / AD Prot. 0470101 Data 03/12/2021 ore 08:39 Classifica T.100. Il documento è stato firmato da Domenico Bartolo Scrascia in data 03/12/2021 ore 08:39.